Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale *"Domenico Savio"* - Roma
XVI Distretto - Ambito territoriale Lazio 4 - C.M. RMIC8FA00B - C.F. 97713530588
rmic8fa00b@istruzione.it - rmic8fa00b@pec.istruzione.it – www.icdomenicosavio.edu.it
Sede legale ed operativa: Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma - ☎ 0620764796

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA O IN MODALITÀ MISTA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Istituto Comprensivo DOMENICO SAVIO - ROMA

Approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 8 settembre 2026

PREMESSA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, gli artt. 8, 10, 37, 38, 39 e 42;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Regolamento di Istituto;

CONSIDERATA l'autonomia organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto e

della Giunta Esecutiva anche mediante strumenti telematici, assicurando la piena partecipazione dei componenti e la regolarità delle deliberazioni;

RITENUTO necessario garantire, anche nelle sedute svolte a distanza o in modalità mista, l'identificazione certa dei partecipanti, la contemporaneità della partecipazione, la possibilità di intervenire nella discussione, la verifica del quorum, la regolarità delle operazioni di voto, la segretezza del voto nei casi previsti, la corretta verbalizzazione, la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali;

ADOTTA

il seguente Regolamento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in presenza, a distanza o in modalità mista delle sedute:

a) del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo DOMENICO SAVIO di ROMA.;

b) della Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo DOMENICO SAVIO di ROMA.

2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano composizione, competenze e funzionamento dei predetti organi.

3. Le sedute possono svolgersi:

a) in presenza;

b) interamente a distanza;

c) in modalità mista, con la contemporanea partecipazione di componenti presenti fisicamente e componenti collegati a distanza.

Art. 2 – Principi generali

1. La partecipazione a distanza è considerata partecipazione alla seduta a tutti gli effetti, purché siano rispettate le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

2. Lo svolgimento a distanza o in modalità mista deve garantire:

a) identificazione certa dei partecipanti;

b) partecipazione personale e simultanea;

c) possibilità di ascoltare e intervenire nella discussione;

d) disponibilità della documentazione necessaria;

e) verifica delle presenze;

f) accertamento del quorum costitutivo e deliberativo;

g) libertà e consapevolezza nell'espressione del voto;

h) segretezza del voto nei casi previsti dalla legge;

i) corretta verbalizzazione;

l) sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

3. Qualora tali condizioni non possano essere assicurate, la seduta o la specifica deliberazione è svolta in presenza.

Art. 3 – Individuazione della modalità di svolgimento

1. Le sedute possono essere convocate in presenza, a distanza o in modalità mista, tenuto conto della natura degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, delle esigenze organizzative e della disponibilità di strumenti tecnologici idonei.

2. Per il Consiglio di Istituto la modalità di svolgimento è individuata dal Presidente, sentito il Dirigente scolastico.

3. Per la Giunta Esecutiva la modalità è individuata dal Dirigente scolastico, in qualità di Presidente della Giunta.

4. La modalità prescelta deve risultare espressamente dalla convocazione.

5. Resta sempre possibile disporre lo svolgimento in presenza quando ciò sia necessario per assicurare la regolarità della seduta o delle operazioni di voto.

TITOLO II – CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4 – Convocazione

1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Istituto.

2. La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente scolastico.

3. La convocazione di una seduta a distanza o mista deve indicare:

a) data e ora;

b) ordine del giorno;

c) modalità di svolgimento;

d) eventuale sede fisica per la partecipazione in presenza;

e) piattaforma utilizzata;

f) modalità di accesso;

g) eventuale sistema utilizzato per le votazioni;

h) ogni ulteriore indicazione tecnica necessaria.

4. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa disponibile ai componenti con modalità idonee e, ove possibile, con congruo anticipo.

Art. 5 – Identificazione dei partecipanti

1. L'accesso alla seduta avviene mediante account personale, credenziali individuali o altro sistema idoneo a consentire l'identificazione del componente.

2. Il Presidente, con l'ausilio del segretario verbalizzante, accerta l'identità e la presenza dei partecipanti.

3. Ove necessario, il Presidente può richiedere l'attivazione della videocamera o utilizzare altra modalità idonea alla verifica dell'identità.

4. Le credenziali e i collegamenti di accesso sono personali e non possono essere ceduti o comunicati a terzi.

Art. 6 – Doveri dei partecipanti

1. Il componente collegato a distanza è tenuto a:

a) partecipare personalmente alla seduta;

b) collegarsi puntualmente;

c) utilizzare personalmente le proprie credenziali;

d) partecipare da un luogo idoneo a garantire la riservatezza;

e) evitare che soggetti estranei possano ascoltare o assistere alla seduta, salvo i casi di seduta pubblica disciplinati dal presente Regolamento;

f) mantenere un comportamento conforme alla natura istituzionale della riunione;

g) segnalare tempestivamente eventuali problemi tecnici;

h) non diffondere collegamenti, credenziali, documenti o informazioni riservate.

TITOLO III – VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 7 – Quorum

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

2. Nelle sedute a distanza o miste sono computati ai fini del quorum sia i componenti presenti fisicamente sia quelli regolarmente collegati a distanza.

3. Le assenze, anche se giustificate, non determinano la riduzione del numero dei componenti in carica ai fini del calcolo del quorum, salvo diversa disposizione normativa.

4. Il Presidente verifica il numero legale all’apertura della seduta e, quando necessario, prima delle votazioni.

Art. 8 – Svolgimento della discussione

1. Il Presidente dirige la seduta e assicura a tutti i componenti la possibilità di intervenire.

2. Gli interventi devono essere pertinenti agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

3. Nelle sedute telematiche il Presidente può disciplinare gli interventi mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma.

4. I componenti mantengono il microfono disattivato quando non intervengono, salvo diversa indicazione del Presidente.

TITOLO IV – VOTAZIONI

Art. 9 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che si tratti di votazione segreta. Le astensioni non sono computate tra i voti validamente espressi, salvo diversa disposizione normativa.

3. Il Presidente, prima della votazione, formula in modo chiaro la proposta sulla quale il Consiglio o la Giunta sono chiamati a pronunciarsi.

4. L'esito è proclamato dal Presidente e riportato nel verbale.

Art. 10 – Voto palese

1. Le votazioni sono normalmente palesi.

2. Nelle sedute a distanza o miste il voto palese può essere espresso mediante:

a) appello nominale;

b) funzionalità della piattaforma;

c) sistema digitale separato;

d) altra modalità che consenta di associare con certezza il voto al componente che lo ha espresso.

3. Devono risultare i voti favorevoli, contrari e le astensioni.

Art. 11 – Voto segreto

1. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone e negli altri casi espressamente previsti dalla normativa.

2. Il voto segreto a distanza può essere utilizzato esclusivamente qualora il sistema adottato garantisca:

a) identificazione dell'avente diritto al voto;

b) unicità del voto;

c) separazione tra identificazione del votante e preferenza espressa;

d) anonimato effettivo;

e) impossibilità di ricostruire l'associazione tra votante e voto;

f) integrità e corretta contabilizzazione dei voti.

3. La semplice presenza di una funzione denominata "anonima" non è sufficiente a dimostrare l'idoneità del sistema.

4. Nelle sedute miste, in caso di votazione segreta, tutti gli aventi diritto utilizzano la medesima modalità di voto.

5. Qualora non sia disponibile un sistema che garantisca i requisiti necessari, la votazione segreta è effettuata in presenza.

TITOLO V – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 12 – Pubblicità

Art. 12 – Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748 e dal Regolamento di Istituto, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e gli altri soggetti eventualmente ammessi dalla normativa vigente.

2. Nelle sedute svolte a distanza o in modalità mista, l'esercizio del diritto di assistere alla seduta è assicurato mediante modalità tecniche idonee, tali da consentire l'ascolto dei lavori senza interferire con lo svolgimento della riunione e senza attribuire agli uditori accesso alle funzioni riservate ai componenti del Consiglio.

3. Gli uditori non partecipano alla discussione né alle votazioni, salvo quanto diversamente

previsto dalla normativa vigente.

4. Non è ammessa la partecipazione del pubblico per la parte della seduta nella quale siano discussi argomenti concernenti persone o quando ricorrano altre esigenze di riservatezza previste dalla normativa vigente.

5. Il Presidente adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento della seduta e, nelle riunioni a distanza o miste, la distinzione tra i componenti dell'organo e gli uditori.

TITOLO VI – GIUNTA ESECUTIVA

Art. 13 – Composizione

1. La Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo è composta, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 297/1994, da:

a) il Dirigente scolastico, membro di diritto, che la presiede

b) il Direttore dei servizi generali e amministrativi, membro di diritto, che svolge anche le funzioni di segretario;

c) un rappresentante del personale docente;

d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

e) due rappresentanti dei genitori.

2. I componenti elettivi sono individuati dal Consiglio di Istituto nel proprio seno.

Art. 14 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni attribuitele dalla normativa vigente.

2. In materia di Programma annuale, restano ferme le competenze attribuite dal D.I. n. 129/2018 al Dirigente scolastico, al DSGA, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto.

3. La Giunta non può assumere deliberazioni nelle materie riservate dalla legge al Consiglio di Istituto.

4. Alle sedute a distanza o miste della Giunta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO VII – PROBLEMI TECNICI, VERBALIZZAZIONE E PRIVACY

Art. 15 – Malfunzionamenti

1. Il componente che perda il collegamento deve segnalarlo tempestivamente.

2. Qualora il malfunzionamento determini il venir meno del numero legale, la seduta è sospesa.

3. Il Presidente può disporre una breve sospensione per consentire il ripristino del collegamento.

4 Qualora il collegamento non possa essere ripristinato senza pregiudicare il regolare svolgimento della seduta, il Presidente dispone la sospensione o l'aggiornamento della seduta.

5. Il componente disconnesso non può essere considerato presente ai fini di una votazione effettuata durante l'interruzione.

6. Qualora il malfunzionamento incida sulla regolarità di una votazione, questa è annullata e ripetuta.

Art. 16 – Verbalizzazione

1. Di ogni seduta è redatto verbale secondo le disposizioni ordinariamente applicabili.

2. Il verbale indica almeno:

a) data e modalità di svolgimento;

b) ora di apertura e chiusura;

c) componenti presenti e assenti;

d) eventuali ingressi, uscite o disconnessioni rilevanti;

e) accertamento del quorum;

f) argomenti trattati;

g) sintesi della discussione;

h) proposte sottoposte a votazione;

i) modalità di voto;

l) esito delle votazioni;

m) deliberazioni adottate;

n) eventuali problemi tecnici rilevanti.

3. Per il Consiglio di Istituto il verbale è redatto dal componente cui il Presidente ha attribuito le funzioni di segretario.

4. Per la Giunta Esecutiva le funzioni di segretario sono svolte dal DSGA.

Art. 17 – Registrazioni

1. È vietato ai partecipanti effettuare registrazioni audio o video, fotografie, screenshot o altre riproduzioni della seduta, salvo espressa autorizzazione dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente.

2. La registrazione della seduta non costituisce modalità ordinaria di verbalizzazione.

Art. 18 – Protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e delle altre disposizioni vigenti.

2. I partecipanti sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali acquisiti in ragione della partecipazione all'organo collegiale.

3. L'accesso alla piattaforma e alla documentazione è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati, fatta salva la pubblicità delle sedute del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano il D.Lgs. n. 297/1994, la legge n. 748/1977, il D.P.R. n. 275/1999, il D.I. n. 129/2018, il D.Lgs. n. 82/2005, per quanto applicabile, la Nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico, il Regolamento di Istituto e le altre disposizioni vigenti.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente interpretate in conformità alle norme sopravvenute.

Art. 20 – Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del giorno 8 settembre 2026 ed entra in vigore dalla data della sua approvazione.

2. È pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

3. Eventuali modifiche o integrazioni sono deliberate dal Consiglio di Istituto.

4. Qualora sopravvengano disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con singole disposizioni del presente Regolamento, trovano immediata applicazione le norme di rango superiore, nelle more del formale adeguamento del testo.